

Zero fideiussioni per conferimenti in società

DI DOMENICO CHIOFALO

Niente fideiussioni per i conferimenti in società. Senza l'emanazione di un decreto del presidente del consiglio dei ministri l'art. 2464, comma 4, del codice civile non trova applicazione. La norma in oggetto prevede che, in sede di costituzione di una società a responsabilità limitata, il versamento in denaro dei soci può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del presidente del consiglio dei ministri. Sono passati ormai più di quattordici anni dall'entrata in vigore della riforma del diritto societario ma il decreto non è stato mai emanato. Il ministero dello sviluppo economico (direzione regionale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica - divisione VI - Registro imprese, professioni ausiliarie del commercio e artigiane, e riconoscimento titoli professionali) con una nota del 10 ottobre 2017, prot. 441870, inviata per opportuna conoscenza e per un eventuale intervento in materia alla presidenza del consiglio dei ministri e al Consiglio nazionale del notariato, risponde all'ufficio del registro delle imprese di Asti confermando l'orientamento già consolidato nella prassi notarile che nega l'ammissibi-

lità del ricorso alla polizza assicurativa o fideiussione bancaria in sostituzione del versamento in denaro in sede di costituzione di srl o di aumento del capitale, in mancanza della normativa secondaria richiamata dal comma 4 dell'art. 2464, c.c. Il caso posto dal registro imprese di Asti è il seguente: i soci di una srl deliberano un aumento di capitale e l'amministratore unico presenta una pratica telematica relativa all'avvenuta sottoscrizione e versamento allegando copia della sottoscrizione, da parte di ciascun socio, di una garanzia fideiussoria stipulata ai sensi del citato art. 2464, comma 4, richiamato dall'art. 2481-bis c.c. (Aumento di capitale mediante nuovi conferimenti). Il Mise, richiamando anche la risposta al quesito n. 135/2006 del Consiglio nazionale del notariato, risponde ritenendo inapplicabile l'art. 2464, comma 4, c.c., non essendo stato emanato il dpcm che avrebbe dovuto determinare le caratteristiche della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria. L'orientamento si fonda anche sulla diversità di funzioni rispetto alla polizza o fideiussione prescritta a garanzia del conferimento d'opera dal medesimo art. 2464, al comma 6, cod. civ., e sulla necessità che le garanzie alternative al versamento in denaro presentino caratteristiche speciali rispetto agli strumenti ordinari, da determinarsi con apposita normazione secondaria.